



COMUNE DI SOAZZA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato dall'Assemblea comunale del 28 agosto 2002

INDICE

	Articolo
I Disposizioni generali	
Campo d'applicazione e scopo	1
Compito del Comune	2
Informazione e consulenza	3
Riserva del diritto preposto	4
II Gestione dei rifiuti	
1. Disposizioni generali	
Categorie di rifiuti	5
Obblighi della popolazione	6
Divieti	7
Comportamento del Comune	8
2. Posti di raccolta	
Pianificazione, progettazione ed esecuzione	
a) Posti di raccolta del Comune	9
b) Posti di raccolta privati	10
Allestimento	11
Manutenzione e rinnovo	12
3. Esercizio di raccolta	
Accettazione dei rifiuti	13
Diritti sui rifiuti	14
Obbligo di utilizzazione	15
Piano di raccolta dei rifiuti	16
Rifiuti raccolti separatamente	17
Rifiuti urbani misti	
a) Immondizia	18
b) Rifiuti ingombranti	19
Apparecchi elettrici e elettronici	20
Rifiuti speciali	21
Rifiuti edili	22
4. Impianti di trattamento dei rifiuti	
Impianti del Comune	23
Impianti privati di compostaggio	24

III	Finanziamento	
1.	Principio	
	Spese del Comune	25
	Impianti privati	26
2.	Tasse sui rifiuti	
	Tassa di base	
	a) Obbligo della tassa, imposizione	27
	b) Esigibilità e riscossione	28
	Tasse quantitative	
	a) Principio	29
	b) Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende	30
	Tasse per prestazioni di servizi particolari	31
3.	Rimedi legali	
	Opposizione	32
IV	Disposizioni esecutive e finali	
	Esecuzione	33
	Disposizioni penali	34
	Entrata in vigore	35

Allegato: I Tariffario
 II Definizioni

Indice alfabetico

I Disposizioni generali

Campo d'applicazione e scopo

Art. 1

- 1 Il presente Regolamento vale per l'intero territorio comunale. Sulla base della Legge edilizia e del piano generale di urbanizzazione esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento dei posti di raccolta per rifiuti e degli impianti di trattamento dei rifiuti nella misura in cui il Comune ne sia competente.
- 2 Il Regolamento mira allo smaltimento ecologico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani, di altri rifiuti, dei rifiuti speciali e dei rifiuti edili.
- 3 I posti di raccolta e gli impianti di compostaggio vengono designati dal Municipio.

Compito del Comune

Art. 2

- 1 Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengono assunti dalla Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (CRER).
- 2 Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con la CRER, con altri comuni nonché con le istanze federali e cantonali.
- 3 Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente in collaborazione con la CRER. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con il "Regolamento sul finanziamento" della CRER. Il Comune gestisce un ufficio di consulenza per rifiuti per mezzo della Cancelleria comunale.
- 4 Il Comune promuove il compostaggio dei rifiuti organici sull'aia e in giardino o nei posti di compostaggio designati. Esso consiglia la popolazione in merito alla sistemazione e all'esercizio dei posti di compostaggio.
- 5 Il Municipio può conferire per contratto singoli compiti ad altre corporazioni di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano già di competenza della CRER.

Informazione e consulenza

Art. 3

- 1 Il Municipio in collaborazione con la CRER provvede all'informazione e alla consulenza del pubblico al fine di ottenere una riduzione della quantità dei rifiuti nonché un riciclaggio ragionevole, un ricupero o trattamento e deposito dei rifiuti ecologicamente sostenibile.

- 2 Esso orienta periodicamente il pubblico in merito alle possibilità date per evitare, ridurre e recuperare i rifiuti nonché in merito ad ulteriori misure nell'ambito della gestione dei rifiuti.
- 3 L'ufficio di consulenza per rifiuti consiglia le economie domestiche e le imprese per quanto concerne la riduzione dei rifiuti nonché il ricupero e lo smaltimento ecologicamente sostenibile dei rifiuti.

Riserva del diritto preposto

Art. 4

- 1 Nella misura in cui il presente Regolamento non contiene disposizioni particolari, per quanto concerne gli edifici e impianti nonché il finanziamento della gestione dei rifiuti fanno stato le prescrizioni della Legge edilizia comunale.
- 2 Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto federale e cantonale nonché della CRER.

II Gestione dei rifiuti

1. Disposizioni generali

Categorie di rifiuti

Art. 5

- 1 Il presente regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili.
- 2 Quali rifiuti urbani sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali nonché gli altri rifiuti che devono essere smaltiti per opera del Comune o della CRER.
- 3 Quali altri rifiuti sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazione di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici.
- 4 Quali rifiuti speciali sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza del Consiglio federale sul traffico dei rifiuti speciali. Ne fanno parte i rifiuti come pile, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali.

- 5 Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad es. materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzioni di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e di demolizione.

Obblighi della popolazione

Art. 6

- 1 Ogni persona è tenuta ad evitare la produzione di rifiuti.
- 2 Colui che produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in modo ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del presente Regolamento, dello statuto e dei regolamenti della CRER, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.

Divieti

Art. 7

- 1 È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato senza la rispettiva autorizzazione. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
- 2 È vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
- 3 È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto; è esclusa la combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se producono solo poco fumo.
- 4 Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Comportamento del Comune

Art. 8

- 1 Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti.
- 2 Esso promuove il ricupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.
- 3 Il Municipio provvede affinché i rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione, dell'esercizio e della manutenzione di edifici e impianti di proprietà del Comune vengono smaltiti conformemente al diritto e che i rifiuti compostabili siano compostati.

2. Posti di raccolta

Pianificazione, progettazione ed esecuzione

a) Posti di raccolta del Comune

Art. 9

- 1 Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti vengono stabilite nel quadro della pianificazione di urbanizzazione. La procedura si conforma alle disposizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio.
- 2 Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni della Legge edilizia, e del "Regolamento sulla gestione dei rifiuti" della CRER.

b) Posti di raccolta privati

Art. 10

- 1 La pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta privati per la messa a disposizione e la consegna di rifiuti si svolge in linea di massima giusta le prescrizioni della legge edilizia e del "Regolamento sulla gestione" dei rifiuti della CRER.
- 2 Per progetti di costruzione più grandi e per pianificazioni di quartiere devono essere previsti posti di raccolta su terreno privato. L'Autorità Edilizia ordina le disposizioni necessarie nella procedura di licenza di costruzione e del piano di quartiere.
- 3 In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, l'Autorità Edilizia può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.
- 4 L'Autorità Edilizia può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dalla proprietaria risp. dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dall'Autorità Edilizia.

Allestimento

Art. 11

- 1 I posti di raccolta per la consegna dei rifiuti vanno disposti in modo tale che i rifiuti possono essere depositati in modo ordinato, visibile e ben accessibile. Devono essere in ogni periodo raggiungibili per i veicoli dei servizi di raccolta.
- 2 Laddove le condizioni lo richiedono devono essere prese misure edilizie volte a proteggere i posti di raccolta. L'Autorità Edilizia può in particolare prescrivere la sistemazione di tetti o di depositi chiusi per rifiuti.

- 1 I detentori devono provvedere alla manutenzione e al rinnovo dei posti di raccolta.
- 2 I posti privati di raccolta devono essere permanentemente tenuti in buono stato, puliti regolarmente e in inverno deve essere sgomberata la neve. Se l'obbligo di manutenzione è trascurato, il Municipio ordina le disposizioni necessarie.

3. Esercizio di raccolta

- 1 Il Comune, in collaborazione con la CRER, è tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani nonché le piccole quantità di rifiuti speciali e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati gli art. 30 cpv. 3, l'accettazione di rifiuti per opera della CRER e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
- 2 Il Municipio, riservate le disposizioni della CRER, decide se il Comune rinuncia alla raccolta dei rifiuti nel caso in cui per la raccolta e il riciclaggio esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionante gestito dal settore privato.
- 3 L'obbligo di accettazione del Comune, riservate le disposizioni della CRER, viene a cadere nel caso in cui sussistono servizi di raccolta privati che nell'ambito dell'autorizzazione sono stati assoggettati all'obbligo di accettazione.

- 1 Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune risp. alla CRER.
- 2 Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

- 1 L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria.
- 2 Tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente Regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
- 3 In casi particolari il Municipio, in accordo con la CRER, può autorizzare raccolte private.

- 1 Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani e delle piccole quantità di rifiuti speciali allestito dalla CRER.

- 1 I detentori devono conservare separatamente i rifiuti che vengono raccolti separatamente o ripresi a scopo di riciclaggio o di smaltimento rispettoso dell'ambiente come ad es. carta, vetro, scatole di latta, alluminio, tessili, metalli, rifiuti compostabili, apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso nonché rifiuti speciali,.
- 2 I rifiuti compostabili devono essere compostati dai detentori stessi in giardino, nell'aia o nel quartiere o, se ciò non è possibile, portati nell'impianto di compostaggio gestito dal Comune.
- 3 Gli altri rifiuti raccolti separatamente devono essere depositati per le raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti, portati nei cassonetti rispettivamente contrassegnati nei posti di raccolta pubblici, consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli enti autorizzati o obbligati al ritiro.
- 4 Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune provvede allo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di riciclaggio o di smaltimento idonei, in accordo con la CRER.

- 1 I rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dalla CRER.
- 2 Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono utilizzare i cassonetti.

- 3 Possono essere utilizzati soltanto cassonetti standard ammessi dalla CRER. L'acquisto dei cassonetti nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

b) Rifiuti ingombranti

Art. 19

- 1 I rifiuti urbani combustibili che non vengono raccolti separatamente e che non possono essere depositati in sacchi per rifiuti devono essere consegnati ai punti di consegna degli ingombranti.

Apparecchi elettrici ed elettronici

Art. 20

- 1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere mischiati agli altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli, oppure possono essere consegnati al punto di consegna designato dal Municipio.

Rifiuti speciali

Art. 21

- 1 I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
- 2 Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotte dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengono consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con la CRER. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
- 3 Le grandi quantità di rifiuti speciali da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Rifiuti edili

Art. 22

- 1 I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a secondo delle categorie di rifiuti nel cantiere o nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
- 2 I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
- 3 Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile, a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti risp. in un deposito per materiali autorizzati.

- 4 L'Autorità Edilizia assicura nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che le rispettive prescrizioni vengano rispettate.

4. Impianti di trattamento dei rifiuti

Impianti del Comune

Art. 23

- 1 In caso di necessità il Comune, sussidiariamente e in accordo con la CRER, sistema e gestisce gli impianti per il trattamento dei rifiuti necessari per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di ulteriori rifiuti come impianti di compostaggio, depositi intermedi, discariche per materiali inerti.
- 2 La pianificazione e la determinazione delle ubicazioni per le discariche e gli altri impianti importanti per il trattamento dei rifiuti avviene nell'ambito della pianificazione cantonale della gestione dei rifiuti e delle disposizioni relative alla legislazione sulla pianificazione territoriale.
- 3 Per quanto concerne l'autorizzazione e i requisiti tecnici posti alla costruzione e all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti valgono le disposizioni della Confederazione e del Cantone.
- 4 Per quanto concerne la costruzione e l'esercizio degli impianti di compostaggio nei quali vengono annualmente riciclati più di 100 t di rifiuti compostabili vanno osservate le particolari prescrizioni della Confederazione e del Cantone.

Impianti privati di compostaggio

Art. 24

- 1 Le proprietarie e i proprietari di immobili d'abitazione possono essere obbligati dal Municipio a sistemare nei loro immobili impianti di compostaggio nonché a provvedere alla loro manutenzione e al rinnovo.
- 2 Gli impianti devono essere messi a disposizione di tutti gli abitanti della casa.

III Finanziamento

1. Principio

Spese del Comune

Art. 25

- 1 Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte di una tassa di base e tasse quantitative.
- 2 L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente Regolamento e del tariffario emanato dal Comune, e del "Regolamento sul finanziamento" e relative disposizioni di attuazione della CRER.

- 3 Il conto per la gestione dei rifiuti è tenuto quale finanziamento speciale.
- 4 Se le tasse sui rifiuti non sono sufficienti per coprire le spese annue del Comune per la gestione dei rifiuti urbani o se le entrate dalle tasse superano le uscite, il Municipio adegua l'entità relativa alla tassa sui rifiuti allo sviluppo dei costi nell'ambito delle aliquote, conformemente al tariffario.

Impianti privati

Art. 26

- 1 Il finanziamento dei posti di raccolta e degli impianti per il trattamento dei rifiuti privati compete ai privati.
- 2 Se gli impianti privati servono a più immobili, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi. Rimane riservata la ripartizione dei costi da parte dell'Autorità Edilizia nella procedura del piano di quartiere nonché dei posti privati di raccolta o degli impianti di compostaggio che, su disposizione dell'Autorità Edilizia, devono essere sistemati risp. utilizzati in comune.

2. Tasse sui rifiuti

Tassa di base

a) Obbligo della tassa, imposizione

Art. 27

- 1 Le economie domestiche e tutti i commerci che operano sul territorio del Comune di Soazza e che producono regolarmente rifiuti, devono pagare una tassa di base annua.
- 2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa di base è costituita dall'unità di costo.
- 3 Il Municipio stabilisce l'ammontare dell'unità di costo in base al preventivo annuale presentato dal CRER.
- 4 Il Municipio è autorizzato, in casi speciali, ad aumentare o diminuire le unità di costo.

b) Esigibilità e riscossione

Art. 28

- 1 Le tasse di base diventano esigibili alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
- 2 Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente alle persone e ai commerci interessati unitamente con la fattura per le tasse comunali (quinternetto).
- 3 Le tasse di base devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora relativo alle aliquote cantonali attualmente vigenti.

Tasse quantitative

a) Principio

Art. 29

- 1 Le tasse quantitative vengono riscosse per i diversi tipi di rifiuti in accordo con la CRER.
- 2 Le tasse quantitative vengono riscosse sotto forma di tasse per recipienti e cassonetti. Vengono pagate mediante l'acquisto di sacchi contrassegnati dalla CRER, di autoadesivi per recipienti e piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune. Le tasse quantitative possono essere riscosse direttamente anche secondo il loro numero, peso o volume.
- 3 Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dalla CRER. Gli autoadesivi per recipienti e i piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune devono essere apposti in modo ben visibile, sui mazzi di rifiuti vegetali e sugli ingombranti nonché sui cassonetti. I sacchi non contrassegnati dalla CRER e i recipienti senza autoadesivi o piombi contrassegnati dalla CRER o dal Comune non vengono né raccolti né svuotati.
- 4 L'entità delle diverse tasse si regola secondo le aliquote fissate nel tariffario.

b) Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

Art. 30

- 1 Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono evidentemente coperte dalla tassa di base versata dall'azienda, il Comune riscuote particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni della CRER.
- 2 L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in misura da coprire le spese di smaltimento a carico del Comune.
- 3 Se le premesse per la riscossione di una tassa supplementare sono adempite, le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali nonché quelle agricole possono essere obbligate dal Municipio a smaltire, al posto di versare la tassa supplementare, i rifiuti raccolti separatamente a proprie spese e conformemente alla legge.

Tasse per prestazioni di servizio particolari

Art. 31

- 1 Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che le hanno causate, in accordo con la CRER.
- 2 Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.
- 3 L'entità di queste tasse viene fissata dal Municipio in un tariffario a parte.

3. Rimedi legali

Opposizione

Art. 32

- 1 Le opposizioni sollevate contro l'imposizione delle tasse di base nonché le opposizioni relative alla riscossione delle tasse quantitative o delle tasse per prestazioni di servizi particolari devono essere inoltrate al Comune per iscritto e vanno motivate.
- 2 Se la riscossione delle tasse avviene mediante l'invio di una fattura, l'opposizione deve essere inoltrata entro 20 giorni dalla messa in conto, negli altri casi entro 30 giorni dal pagamento delle tasse.
- 3 Il Municipio esamina l'opposizione e emana una decisione su opposizione motivata.

IV Disposizioni esecutive e finali

Esecuzione

Art. 33

- 1 Al Municipio spetta l'esecuzione del presente Regolamento nonché l'applicazione delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze della CRER.
- 2 Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.
- 3 All'occorrenza il Municipio può ricorrere a dei consulenti competenti.

Disposizioni penali

Art. 34

- 1 Le infrazioni commesse contro il presente Regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 5'000.- se concernono prescrizioni o disposizioni sulla raccolta, la conservazione, il riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti e non sottostanno alla legislazione della Confederazione o del Cantone. Sono riservate le competenze della CRER.
- 2 In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente Regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'Autorità Edilizia valgono le disposizioni penali della Legge Edilizia.
- 3 Il Municipio è competente di perseguire e giudicare le infrazioni giusta il cpv. 1. Esso rileva la fattispecie e le condizioni personali dell'interessato. Quest'ultimo dev'essere ascoltato prima che gli sia inflitta la multa.

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.
- 2 Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate risp. approvate. Le tasse sui rifiuti vengono riscosse per la prima volta il 1. ottobre 2002.
- 3 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni comunali in materia.

Approvato dall'Assemblea comunale del 28 agosto 2002.

¹ Così deciso dall'Assemblea comunale di Soazza il 16 dicembre 2004

² Così deciso dall'Assemblea comunale di Soazza il 15 maggio 2014

MUNICIPIO DI SOAZZA

Il Presidente comunale:

Avv. A. Zarro

Il Segretario comunale:

P. Bottelli

MUNICIPIO DI SOAZZA

Il Presidente comunale:


L. Mantovani



Il Segretario comunale:


P. Bottelli

In virtù degli articoli 108 e 116 MLE e 25 sgg. MRRi vengono rimosse le seguenti tasse:

Aliquote

1. Tasse di base

La tassa base è di Fr. 100.00¹

Unità di costo ²	minima / massima	
• Economia domestica	1	3
• Persona singola	0.5	1.5
• Uffici	3	5
• Commerci in generale	2	4
• Scuole	2	6
• Aziende agricole	0.5	4
• Negozi	3	6
• Industria e artigianato	3	7
• Alberghi	3	7
• Ristoranti e bar	3	5
• Case di vacanza	1	3

2. Tasse quantitative

Tassa per recipienti	minima / massima
Per rifiuti urbani combustibili	
per sacchi di 17 litri	
per sacchi di 35 litri	
per sacchi di 60 litri	
per sacchi di 110 litri	
per cassonetti di 800 litri non compressi	secondo il
per cassonetti di 800 litri compressi (al massimo 300 kg)	tariffario CRER

A) Rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi).

Rifiuti urbani recuperabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
 - rifiuti di cucina da frutta e verdura
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo
 - piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiere per gatti)
- vetro
- carta
- cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere)
-

Rifiuti urbani combustibili misti

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non sono raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- ossa e scarti di macellazione
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse, tubi
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, registratori, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata
-

Ingombranti

Quali ingombranti s'intendono i rifiuti urbani combustibili e voluminosi, che a causa delle loro dimensioni non entrano nel sacco dei rifiuti:

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.)
-

B) Apparecchi elettrici ed elettronici

Sono apparecchi elettrici ed elettronici giusta l'art. 2 ORSAE:

- gli apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento
- gli apparecchi della burocratica, dell'informazione e della comunicazione
- gli elettrodomestici

Le disposizioni dell'ORSAE valgono anche per

- gli elementi elettronici degli apparecchi
- gli alimentatori per lampade contenenti PCB

C) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto

dall'industria edilizia ecc. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/dai detentori.

D) Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti elencati nell'allegato 3 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS). Rifiuti speciali in piccole quantità possono provenire anche dalle economie domestiche. Fanno parte dei rifiuti speciali le seguenti categorie di rifiuti:

- 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti
- 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi
- 3 Rifiuti liquidi, oleosi
- 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa
- 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e dal trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) (ad es. rifiuti di oli grassi commestibili, rifiuti di separatori di grasso)
- 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici
- 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento
- 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica
- 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici
- 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici
- 11 Residui della depurazione delle acque di scarico e del trattamento delle acque
- 12 Materiali e apparecchi sporchi (ad es. terra intrisa di prodotti petroliferi)
- 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati (ad es. tubi luminescenti e lampade a vapore metallico a partire da 12 pezzi, residui contenenti mercurio allo stato metallitico, pile e accumulatori usati di ogni genere, residui di antiparassitari, prodotti fitosanitari, compresi diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante, determinati resti di prodotti per il trattamento del legno, resti di sostanze chimiche, medicinali scaduti)
- 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade

E) Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche ricuperabili, fibrocemento, eternit; lana di roccia e di vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche)

INDICE ALFABETICO

	Articolo
Accettazione (dei rifiuti)	13
Acque	7
Acque di scarico	7
Aggiudicazione dei lavori	8
Aliquote	25,27, Allegato I
Alluminio	17, Allegato II
Antiparassitari	5
Apparecchi	17,20, Allegato II
Apparecchi elettrici	13,17,20, Allegato II
Apparecchi elettronici	13,17,20, Allegato II
Armature per letti	19
Asfalto	5, Allegato II
Autovetture (Servizio di raccolta)	11
Aziende artigianali	5,21,30
Aziende industriali	5,18,21,30, Allegato I + II
Basi di calcolo (per le tasse)	27
Calcestruzzo	5,22, Allegato II
Campo d'applicazione	1
Cantieri	5,22
Caratteristica locale e aspetto della strada	11
Carta	5,17, Allegato II
Cartone	5, Allegato II
Casse	19, Allegato II
Cassonetti	17,18,19, Allegato I
Cassonetti standard	18
Categorie di rifiuti	5,22
Classe di oggetti	Allegato I
Combustione (di rifiuti)	7,19, Allegato II
Commercianti	13,20,21
Compostaggio	2,7,17,23,24,26
Consegna (di rifiuti)	9,10,14,21
Consulenza	2,3,33
Consulenza nell'ambito dei rifiuti	2,3
Corporazioni	1,2,4,13,14
Co-utenza (di impianti)	10
Danni	14
Delegazione	1,2,33
Depositi chiusi per rifiuti	11
Depositi di materiale	22,23
Deposito (dei rifiuti)	9,10,11,18,19
Depurazione delle acque di scarico	Allegato II
Detentori di rifiuti	6
Diritto di essere ascoltato	34
Diritto sui rifiuti	14
Discariche per materiali inerti	22,23, Allegato II
Disposizioni esecutive	33,34
Regolamento concernente la gestione dei rifiuti	20

Disposizioni transitorie	35
Divani	19, Allegato II
Divieti	7
Economie domestiche	2,3,5,15,18
Edifici e impianti pubblici	18
Edifici plurifamiliari	18
Entrata in vigore	35
Esecuzione	1,33
Esercizi di smaltimento	17
Esercizio (degli impianti per il trattamento dei rifiuti)	1,2,23,26
Esigibilità	28
Etichette per materiale legato a mazzi	29,32
Evacuazione dei rifiuti	7,16
Evitare (rifiuti)	3,6
Fattura delle tasse	28,32
Finanziamento	1,2,4,21,25,26
Finanziamento speciale	25
Gestione dei rifiuti	1,2,3,4,25,33
Giorni di raccolta dei rifiuti	16
Immondizia	16, 18, Allegato II
Impianti di compostaggio	2,17,23,24,26
Impianti di ricupero	17
Impianti per il trattamento dei rifiuti	1,2,4,23,26
Impianti privati per il trattamento dei rifiuti	26
Imposizione (delle tasse)	27,30,31
Imprese private	2
Indennità	10,14
Indicizzazione	27
Informazione	3
Infrazioni	34
Ingombranti	5,16,19,25,29, Allegato I + II
Ingombranti da cantieri edili	5, Allegato II
Ingombranti di grande volume	19, Allegato I
Ingombranti di piccolo volume	19, Allegato I
Interesse di mora	28
Involucro originale	21
Legge edilizia comunale	1,4,9,10,34
Legislazione sulla pianificazione del territorio	9,23
Legno	5,19, Allegato II
Liquidi di raffreddamento	5
Luoghi di separazione	22
Manutenzione (di impianti)	1,8,12,24,26
Materiale di scavo	5,22, Allegato II
Materiale legato a mazzi	19,29, Allegato I
Materiali di scavo e di sgombero	5,22, Allegato II
Materie plastiche artificiali	5, Allegato II
Medicamenti	5, Allegato II
Messa in conto	28,32
Metalli	17, Allegato II

Multe	34
Negozi di vendita	20,21
Obbligo d'accettazione	13
Obbligo delle tasse	25,27,28
Obbligo di manutenzione	12,24
Obbligo di ripresa	13,17,20,21
Obbligo d'utilizzazione	15
Oli minerali	5, Allegato II
Opposizione	32
Organizzazioni regionali	1,2,3,4,13
Partecipazione alle spese	10
Persone obbligate al ritiro	17,20,21
Pianificazione del quartiere	1,4,10,26
Pianificazione della gestione dei rifiuti	23
Pianificazione di urbanizzazione	1,9
Piano di raccolta dei rifiuti	16
Piano generale di urbanizzazione	1
Piccole quantità (di rifiuti speciali)	2,13,16,21, Allegato II
Pile	5, Allegato II
Posti di compostaggio	2
Posti di raccolta	1,2,9,10,11-18,19,21,22,26
Posti di raccolta comunali	9,11,15,16,17,21
Posti di raccolta privati	10,11,12,13,26
Procedura del piano di quartiere	1,10,26
Procedura di rilascio della licenza edilizia	10,22,23
Prodotti	8,20,21
Prodotti per il trattamento delle piante	5, Allegato II
Prodotti per la protezione del legno	5, Allegato II
Prodotti riciclati	8
Produttore	13
Pubblicazioni	3,19,21
Pulizia	12,18
Raccolta degli ingombranti	19
Raccolta dei rifiuti	15,16
Raccolte (per opera di terzi)	17
Raccolte private	15
Raccolte separate	16,17,19, Allegato II
Raccolte speciali	16,17
Requisiti (tecnici)	9,11,23
Residui di pittura	5
Responsabilità (sui rifiuti)	14
Ricupero (di rifiuti)	3,6,17,22,23,34, Allegato II
Riduzione (dei rifiuti)	3
Rifiuti compostabili	2,8,17,23,24,30
Rifiuti da imprese	5, Allegato II
Rifiuti di giardino	7
Rifiuti domestici	5,18,21, Allegato II
Rifiuti edili	1,5,22, Allegato II
Rifiuti speciali	1,2,5,13,16,17,21,22, Allegato II
Rifiuti urbani	1,2,5,13,15,16,18,19,23,24,25, Allegato I + II
Rimedi legali	32

Rinnovo (d'impianti)	1,12,24
Ripresa (di rifiuti)	13,17,20,21
Sacchi per rifiuti	18,19,29
Scatole	19, Allegato II
Scatole di latta	17
Scopo	1
Separazione (di rifiuti)	6,17,21,22
Servizi di raccolta privati	13
Servizio di raccolta	1,2,11,13,15
Servizio per materiale trinciato	2
Sgombero della neve	12
Sistemazione (di impianti per il trattamento dei rifiuti)	2,23
Società di servizi	5,21, Allegato II
Solventi	5, Allegato II
Sostanze chimiche	5, Allegato II
Sotterramento (di rifiuti)	7
Stima ufficiale	27
Sviluppo dei costi	25
Tariffario	25,27,29, Allegato I
Tassa di base	25,27,28,30, Allegato I
Tassa quantitativa	25,29
Tassa supplementare	30
Tasse di cancelleria	31
Tasse sui rifiuti	25,35
Tessili	17, Allegato II
Trapasso di proprietà	28
Trasporto	2,7,16,17,19,22
Tubi con sostanze luminescenti	5, Allegato II
Ubicazioni (dei posti di raccolta)	9
Uffici di consulenza nell'ambito dei rifiuti	2,3
Ulteriori rifiuti	5,30, Allegato II
Vetro	17, Allegato II
Volume costruito giusta le disp. SIA	27, Allegato I